

Assegnazione di quote dell'utile degli investimenti nel conto economico del bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e riassicurazione

**L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO**

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed in particolare gli artt. 55, comma 3, e 67, comma 5, che attribuiscono all'ISVAP il potere di stabilire con proprio provvedimento i criteri per la determinazione, nell'ambito del conto economico del bilancio di esercizio, delle quote dell'utile degli investimenti da trasferire al conto tecnico dei rami danni e di quelle da trasferire al conto non tecnico dei rami vita nonché delle quote dell'utile degli investimenti da trasferire al conto tecnico dei rami vita per il conto economico del bilancio consolidato;

RITENUTA la necessità di stabilire i suddetti criteri che devono essere applicati a partire dal bilancio di esercizio e consolidato dell'anno 1998 da parte delle imprese e

sedi secondarie (nel seguito pure denominate imprese) di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 173/1997;

Dispone

TITOLO I - Bilancio di esercizio

Sezione 1 - Rami danni

Art. 1

Quota dell'utile degli investimenti

1. Le imprese di cui all'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni indicati al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, trasferiscono, nell'ambito del conto economico, una quota dell'utile degli investimenti dal conto non tecnico al conto tecnico secondo le modalità stabilite nella presente sezione.
2. L'utile degli investimenti da assumere ai fini della determinazione della quota da trasferire al conto tecnico è dato dall'ammontare dei proventi da investimenti iscritto nel conto non tecnico al netto dell'importo degli oneri patrimoniali e finanziari iscritto nel medesimo conto non tecnico.

Art. 2

Criteri di determinazione

1. La determinazione della quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto tecnico è effettuata secondo i criteri stabiliti nei commi successivi.
2. Sono individuate le riserve tecniche obbligatorie ai sensi di legge costituite da riserve premi, riserve sinistri, riserve per partecipazione agli utili e ristorni, riserva di senescenza per il ramo malattia, riserva di compensazione per il ramo credito e riserva di equilibrio per rischi di calamità naturale di cui all'art. 12 della legge 16 febbraio 1995, n. 35.
3. E' individuata la semisomma delle suddette riserve tecniche del lavoro diretto e del lavoro indiretto, assunte al netto delle cessioni in riassicurazione, alla fine dell'esercizio precedente ed alla fine dell'esercizio.
4. E' altresì individuata la semisomma del patrimonio netto e delle passività subordinate alla fine dell'esercizio precedente ed alla fine dell'esercizio.
5. E' determinato il rapporto tra l'importo di cui al comma 3 e la somma degli importi di cui ai commi 3 e 4.
6. Il valore risultante dal rapporto di cui al comma 5 è applicato all'importo dell'utile netto degli investimenti calcolato secondo le modalità previste all'art. 1, comma 2. Il risultato ottenuto costituisce la quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto tecnico dei rami danni.

Art. 3

Criteri di attribuzione

1. Nell'attribuzione della quota dell'utile degli investimenti, da effettuare sulla base dei criteri stabiliti nei commi successivi, il richiamo alle riserve tecniche è riferito agli accantonamenti obbligatori costituiti nel bilancio dell'esercizio in chiusura.

2. La ripartizione fra portafoglio italiano e portafoglio estero (lavoro diretto ed indiretto) della quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico in applicazione dei criteri di cui all'art. 2 è effettuata proporzionalmente al rapporto tra riserve tecniche, al netto delle cessioni in riassicurazione, relative a ciascun portafoglio e la somma delle stesse riserve tecniche nette dei portafogli italiano ed estero.
3. La parte della quota dell'utile degli investimenti relativa al portafoglio italiano, da assegnare a ciascuno dei rami di attività, è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle riserve tecniche nette del lavoro diretto ed indiretto di ogni ramo e l'ammontare delle stesse riserve tecniche nette riguardante il totale dei rami esercitati.
4. Nell'ambito di ciascuno ramo l'assegnazione della quota dell'utile degli investimenti ai rischi del lavoro diretto è effettuata in base all'incidenza delle riserve tecniche nette del lavoro diretto sull'ammontare delle stesse riserve tecniche nette di ramo del lavoro diretto e indiretto: il residuo importo è assegnato al lavoro indiretto.
5. Secondo quanto previsto dall'art. 55, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, nella nota integrativa sono illustrati i criteri adottati per il trasferimento della quota dell'utile degli investimenti dal conto non tecnico al conto tecnico in applicazione delle disposizioni contenute nella presente sezione.

Art. 4

Basi di calcolo

1. Le voci di bilancio da considerare e le modalità del calcolo della quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto tecnico sono riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento.
2. In allegato al bilancio di esercizio è trasmesso all'ISVAP, unitamente ai moduli di vigilanza di cui al provvedimento n. 1059 - G del 4 dicembre 1998, un prospetto in forma libera riportante il dettaglio delle singole voci di bilancio considerate, con i relativi importi, ed il procedimento di calcolo seguito per la determinazione della quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico e per la ripartizione della quota stessa tra portafoglio italiano e portafoglio estero, tra i singoli rami del portafoglio italiano e tra lavoro diretto e lavoro indiretto (portafoglio italiano) di ciascun ramo.

Sezione 2 - Rami Vita

Art. 5

Quota dell'utile degli investimenti

1. Le imprese di cui all'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita indicati al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, trasferiscono, nell'ambito del conto economico, una quota dell'utile degli investimenti dal conto tecnico al conto non tecnico secondo le modalità stabilite nella presente sezione.

2. L'utile degli investimenti da assumere ai fini della determinazione della quota da trasferire al conto non tecnico è dato dall'ammontare dei proventi da investimenti iscritto nel conto tecnico al netto dell'importo degli oneri patrimoniali e finanziari iscritto nel medesimo conto tecnico. Sono comunque esclusi ai suddetti fini i proventi e le plusvalenze non realizzate nonché gli oneri patrimoniali e finanziari e le minusvalenze non realizzate relativi ad investimenti a beneficio di assicurati i quali ne sopportano il rischio ed a investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione.

Art. 6

Criteri di determinazione

1. La determinazione della quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto non tecnico è effettuata secondo i criteri stabiliti nei commi successivi.
2. Sono individuate le riserve tecniche obbligatorie ai sensi di legge costituite da riserve matematiche, riserve premi delle assicurazioni complementari, riserve per somme da pagare, riserve per partecipazione agli utili e ristorni e altre riserve tecniche. Sono comunque escluse le riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e le riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione.
3. E' individuata la semisomma del patrimonio netto e delle passività subordinate alla fine dell'esercizio precedente ed alla fine dell'esercizio.
4. E' altresì individuata la semisomma delle riserve tecniche obbligatorie ai sensi di legge di cui al comma 2 del lavoro diretto e del lavoro indiretto, assunte al netto delle cessioni in riassicurazione, alla fine dell'esercizio precedente ed alla fine dell'esercizio.
5. E' determinato il rapporto tra l'importo di cui al comma 3 e la somma degli importi di cui ai commi 3 e 4.
6. Il valore risultante dal rapporto di cui al comma 5 è applicato all'importo dell'utile netto degli investimenti calcolato secondo le modalità previste all'art. 5, comma 2. Il risultato ottenuto costituisce la quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto non tecnico.
7. Qualora l'utile degli investimenti che resta assegnato al conto tecnico dei rami vita in applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti risulti inferiore all'ammontare degli utili degli investimenti contrattualmente riconosciuti agli assicurati nell'esercizio, la quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto non tecnico deve essere opportunamente ridotta, fino al suo eventuale annullamento, in misura pari a tale minor valore.

Art. 7

Criteri di attribuzione

1. Nell'attribuzione della quota dell'utile degli investimenti, da effettuare sulla base dei criteri stabiliti nei commi successivi, il richiamo alle riserve tecniche è riferito agli accantonamenti obbligatori costituiti nel bilancio dell'esercizio in chiusura. Ai fini

di cui al presente articolo sono comunque escluse le riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e le riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione.

2. La ripartizione fra portafoglio italiano e portafoglio estero (lavoro diretto ed indiretto) della quota dell'utile degli investimenti che risulta assegnata al conto tecnico in applicazione dei criteri di cui all'art. 6 è effettuata proporzionalmente al rapporto tra riserve tecniche, al netto delle cessioni in riassicurazione, relative a ciascun portafoglio e la somma delle stesse riserve tecniche nette dei portafogli italiano ed estero.
3. La parte della quota dell'utile degli investimenti relativa al portafoglio italiano, da assegnare a ciascuno dei rami di attività, è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle riserve tecniche nette del lavoro diretto ed indiretto di ogni ramo e l'ammontare delle stesse riserve tecniche nette riguardante il totale dei rami esercitati.
4. Nell'ambito di ciascuno ramo l'assegnazione della quota dell'utile degli investimenti ai rischi del lavoro diretto è effettuata in base all'incidenza delle riserve tecniche nette del lavoro diretto sull'ammontare delle stesse riserve tecniche nette di ramo del lavoro diretto ed indiretto: il residuo importo è assegnato al lavoro indiretto.
5. Secondo quanto previsto dall'art. 55, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, nella nota integrativa sono illustrati i criteri adottati per il trasferimento della quota dell'utile degli investimenti dal conto tecnico al conto non tecnico in applicazione delle disposizioni contenute nella presente sezione.

Art. 8

Basi di calcolo

1. Le voci di bilancio da considerare e le modalità del calcolo della quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto non tecnico sono riportate nell'allegato 2 al presente provvedimento.
2. In allegato al bilancio di esercizio è trasmesso all'ISVAP, unitamente ai moduli di vigilanza di cui al provvedimento n. 1059 - G del 4 dicembre 1998, un prospetto in forma libera riportante il dettaglio delle singole voci di bilancio considerate, con i relativi importi, ed il procedimento di calcolo seguito per la determinazione della quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto non tecnico, tenuto anche conto dei limiti di cui al comma 7 dell'art. 6, e per la ripartizione della quota stessa tra portafoglio italiano e portafoglio estero, tra i singoli rami del portafoglio italiano e tra lavoro diretto e lavoro indiretto (portafoglio italiano) di ciascun ramo.

TITOLO II - Bilancio consolidato

Art. 9

Quota dell'utile degli investimenti

1. Le imprese che redigono il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 58, 60 e 62 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 trasferiscono, nell'ambito del conto

economico consolidato, una quota dell'utile degli investimenti dal conto non tecnico al conto tecnico dei rami vita secondo le modalità stabilite nel presente titolo.

Art. 10

Criteri di determinazione

1. La quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei rami vita è pari all'importo derivante dall'aggregazione, effettuata sulla base dei principi di consolidamento di cui agli articoli 68 e 70 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, degli utili degli investimenti assegnati al conto tecnico dei rami vita del bilancio di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento.
2. Qualora la quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico dei rami vita in applicazione del criterio di cui al comma precedente risulti inferiore all'ammontare degli utili degli investimenti contrattualmente riconosciuti agli assicurati nell'esercizio, la quota medesima deve essere opportunamente aumentata in misura pari a tale minor valore.

Art. 11

Obblighi di informazione

1. Nella nota integrativa al bilancio consolidato sono illustrati i criteri adottati per il trasferimento della quota dell'utile degli investimenti dal conto non tecnico al conto tecnico dei rami vita effettuato in applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo.

Titolo III - Disposizioni finali

Art. 12

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dal bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 1998.

Art. 13

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,

Il Presidente
Giovanni Manghetti

Bilancio di esercizio - Rami danni

LEGENDA AGGREGATI		VOCI DI BILANCIO	
		Modello di riferimento	Voci e Calcolo
a) Utile netto degli investimenti		Allegato II - Conto Economico (sezione III - conto non tecnico)	(92 - 97)
b) Semisomma delle riserve tecniche nette dell'esercizio N-1 e dell'esercizio N		Allegato 1 Nota Integrativa (Stato patrimoniale - gestione danni)	$\frac{(297 - 242) + (117 - 62)}{2}$
c) Semisomma dei patrimoni netti e delle passività subordinate dell'esercizio N-1 e dell'esercizio N		Allegato 1 Nota Integrativa (Stato patrimoniale - gestione danni)	$\frac{(290 + 110) + (291 + 111)}{2}$
d) Rapporto tra semisomma riserve tecniche e semisomma delle riserve tecniche e dei patrimoni netti + passività subordinate			$\frac{(b)}{(b) + (c)}$
e) Quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto tecnico			(d) x (a)
f) Quota dell'utile degli investimenti trasferita al conto tecnico da assegnare al portafoglio italiano (il residuo ammontare è attribuito al portafoglio estero)		Modulo di vigilanza 18 totale rami	$(183 + 187 + 194 + 199 + 203)$
g_j) Quota dell'utile degli investimenti relativa al portafoglio italiano da attribuire al ramo j (analogamente per gli altri rami danni)		Allegato 1 Nota Integrativa (Stato patrimoniale - gestione danni)	(e) x $\frac{(117 - 62)}{(183 + 187 + 194 + 199 + 203)}$
h_j) Quota dell'utile degli investimenti relativa al ramo j da assegnare al lavoro diretto italiano del medesimo ramo (il residuo ammontare è attribuito al lavoro indiretto)		Modulo di vigilanza 17 ramo j	(183 + 187 + 194 + 199 + 203) ramo j
		Modulo di vigilanza 18 totale rami	$(183 + 187 + 194 + 199 + 203)$ totale rami
		Modulo di vigilanza 17 ramo j dir.	$(86 + 90 + 97 + 102 + 203)$ ramo j dir.
		Modulo di vigilanza 17 ramo j dir.-indir.	$(183 + 187 + 194 + 199 + 203)$ ramo j dir.-indir.

NOTE:

- (1) Le voci 297 e 117 dello stato patrimoniale danni devono essere depurate dalle eventuali riserve di perequazione volontariamente costituite dall'impresa ed inserite in C.I.5.
- (2) Per la voce 199 dei moduli 17 e 18 (variazione delle riserve tecniche diverse) deve essere assunto, ai fini del calcolo, l'importo della riserva di senescenza e quello della riserva per partecipazione agli utili e ristorni al 31 dicembre di ciascun esercizio.
- (3) Per la voce 203 dei moduli 17 e 18 (variazione delle riserve di perequazione) deve essere assunto, ai fini del calcolo, l'importo della riserva di compensazione per il ramo credito e quello della riserva di equilibrio per rischi di calamità naturale al 31 dicembre di ciascun esercizio.
- (4) Per la voce 102 del modulo 17 (rischi delle assicurazioni dirette - variazione delle riserve tecniche diverse) vedasi precedente nota (2).

Bilancio di esercizio - Rami vita

LEGENDA AGGREGATI	VOCI DI BILANCIO	
	Modello di riferimento	Voci e Calcolo
a) Utile netto degli investimenti	Allegato II - Conto Economico (sezione II - conto tecnico)	(42 - 76)
b) Semisomma delle riserve tecniche nette dell'esercizio N-1 e dell'esercizio N	Allegato 2 Nota integrativa - (Stato patrimoniale - gestione vita)	$\frac{(303-249+248) + (123-69+68)}{2}$
c) Semisomma dei patrimoni netti e delle passività subordinate dell'esercizio N-1 e dell'esercizio N	Allegato 2 Nota integrativa - (Stato patrimoniale - gestione vita)	$\frac{(290 + 110) + (291 + 111)}{2}$
d) Rapporto tra semisomma patrimoni netti + passività subordinate e semisomma delle riserve tecniche e dei patrimoni netti + passività subordinate		$\frac{(c)}{(b) + (c)}$
e) Quota dell'utile degli investimenti da trasferire al conto non tecnico		(d) x (a)
f) Riserve matematiche, riserve tecniche diverse e riserve per somme da pagare (portafoglio italiano)*	Modulo di vigilanza 21 - totale rami vita	(149 + 154)
g) Riserve tecniche nette dell'esercizio N	Allegato 2 Nota integrativa - (Stato patrimoniale - gestione vita)	(123 - 69 + 68)
h) Quota dell'utile degli investimenti imputata al conto tecnico da assegnare al portafoglio italiano (il residuo ammontare è attribuito al portafoglio estero)		$(a - e) \times \frac{(f)}{(g)}$
i _j) Riserve matematiche, riserve tecniche diverse e riserve per somme da pagare relative al portafoglio italiano del ramo j*	Modulo di vigilanza 20 - ramo j	(149 + 154) ramo j
l _j) Quota dell'utile degli investimenti relativa al portafoglio italiano da attribuire al ramo j		$(h) \times \frac{(ij)}{(f)}$
m _j) Riserve matematiche, riserve tecniche diverse e riserve per somme da pagare relative al lavoro diretto italiano del ramo j*	Modulo di vigilanza 20 - ramo j	(77 + 82) ramo j
n _j) Quota dell'utile degli investimenti relativa al ramo j da assegnare al lavoro diretto italiano del medesimo ramo (il residuo ammontare è attribuito al lavoro indiretto)		$(lj) \times \frac{(mj)}{(ij)}$

* Escluse le riserve tecniche allorché il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati e le riserve derivanti dalla gestione di fondi pensione.